



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

#### VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Sonico (BS), relativo al rendiconto 2016, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

#### CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

#### P.Q.M.

riservandosi ogni ulteriore verifica su prossimi questionari, dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione del questionario sul consuntivo 2016, accertando un lieve ritardo, rispetto ai termini previsti dall'articolo 227 TUEL, nell'approvazione del rendiconto (deliberazione consiliare n. 18 del 19/05/2017).

Si raccomanda, in ogni caso, all'ente:

- con riferimento agli equilibri di cassa (vd. tabella 1.1.1, pag. 9 del questionario), monitorare la differenza di parte capitale, pari a - 2.368.691,59 euro;
- con riferimento alla gestione di competenza, monitorare la differenza tra accertamenti e impegni e tra riscossioni e pagamenti;
- monitorare la spesa corrente;
- valutare attentamente la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE nel risultato di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011. Circa le modalità di calcolo del FCDE, si rammenta, infine, che i principi contabili ne prevedono due: il metodo cd. ordinario e il metodo cd. semplificato. Con riferimento al metodo cd. ordinario, come enunciato dalla Sezione nella deliberazione n. 253/2017/PRSE, si ribadisce che non è corretto procedere, in sede di consuntivo



CORTE DEI CONTI

2016, all'abbattimento dell'accantonamento del FCDE al 55%, posto che tale facoltà, al contrario, è riconosciuta dal Legislatore per il bilancio di previsione 2016.

Tale facoltà non è ammessa nemmeno a consuntivo 2017 e 2018, con riferimento all'abbattimento del FCDE, rispettivamente, al 70% e 85%.

La facoltà di abbattimento, secondo tali percentuali, difatti, è ammissibile per il 2017 e 2018 solo per il bilancio di previsione.

Con riferimento al metodo semplificato, lo stesso può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018 e, in ogni caso, *"l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019"*.

Il Magistrato istruttore  
dott.ssa Marinella Colucci  
(documento firmato digitalmente)

MC/dp



COLUCCI  
MARINELLA  
CORTE DEI  
CONTI  
06/06/1981  
13.06.2019  
11:43:13  
CEST



CORTE DEI CONTI